



Indennità una tantum part time verticali ciclici: ulteriori chiarimenti Inps

di Redazione

L'Inps, con [circolare 27 dicembre 2023, n. 109](#), fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'erogazione dell'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori con contratto a tempo parziale ciclico verticale.

La circolare parte dal combinato disposto dell'articolo 2 – bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 18 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2023, n. 191, secondo i quali il concetto di *part time* verticale ciclico al ricorrere del quale scatta il riconoscimento dell'indennità *una tantum* pari a 550 euro, è intrinseco nelle condizioni stesse di spettanza, e quindi per rapporti che prevedano periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Ciò ha determinato, tra l'altro, la riapertura dei termini per la richiesta dell'indennità per l'anno 2022 (riferita a rapporti che avevano soddisfatto tali condizioni nel corso del 2021), formalizzata dal messaggio Inps n. 3977 del 10 novembre 2023.

Il D.L. n. 145/2023 ha poi previsto anche per l'anno 2023 (relativamente a rapporti in essere nell'anno 2022) la riproposizione della citata *una tantum*, seguendo la medesima definizione (di interpretazione autentica) del concetto di *part time* verticale ciclico.

Il concreto riconoscimento dell'indennità *una tantum* è poi correlato all'assenza di altri rapporti diversi da quello a tempo parziale verticale ciclico, così come all'assenza di trattamenti pensionistici diretti, ovvero alla percezione della NASpl.

Special Event

Come instaurare rapporti di lavoro in smart working

Scopri di più